CAMERA DEI DEPUTATI N. 4295

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ROSATI e TITOMANLIO VITTORIA

Presentata il 25 luglio 1967

Modifica dell'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 932, sugli insegnanti di educazione fisica

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge è intesa ad ovviare ad una evidente ingiustizia determinatasi a seguito dell'entrata in vigore della legge 24 ottobre 1966, n. 932.

L'articolo 5 della legge n. 932 ha consentito agli insegnanti di educazione fisica, inclusi negli elenchi speciali, che hanno ottenuto l'iscrizione ai corsi riservati di cui all'articolo 1 della legge stessa per il conseguimento del diploma di educazione fisica di cui all'articolo 24, primo comma, della legge 7 febbraio 1958, n. 88, di ottenere la supplenza annuale per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica.

E ciò in deroga alla legge 19 marzo 1955, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni, la quale prescrive che possono ottenere la supplenza annuale soltanto gli insegnanti che siano forniti del prescritto titolo di studio.

Non hanno potuto ottenere il beneficio di cui sopra quegli insegnanti che, pur inclusi negli elenchi speciali, volendo regolarizzare la loro posizione scolastica, si sono iscritti ai corsi normali senza attendere l'approvazione della legge n. 932 che ha istituito i corsi riservati.

Ne è derivata disparità di trattamento tra insegnanti inclusi negli elenchi speciali, a svantaggio di coloro che hanno dimostrato maggiore scrupolo professionale.

Con la presente proposta di legge si tende appunto ad eliminare tale ingiustizia.

Apposita norma è intesa a valutare come servizio prestato come supplente temporaneo dagli insegnanti di educazione fisica nominati ai sensi del sesto comma dell'articolo 27 dell'Ordinanza ministeriale 24 febbraio 1966, i quali risultino iscritti ai corsi speciali di cui all'articolo 1 della legge n. 932 oppure ai corsi normali presso gli istituti superiori di educazione fisica statali o pareggiati.

Si confida in una pronta approvazione della proposta stessa, al fine di consentire ai beneficiari di poter ottenere la supplenza annuale con il prossimo 1° ottobre.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

All'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 932 è aggiunto il seguente comma:

« Nelle graduatorie provinciali di cui al primo comma, possono essere iscritti, a do-

manda, anche gli aspiranti che, già inclusi negli elenchi speciali ed in possesso dei requisiti di servizio previsti dal precedente articolo 1, frequentavano, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, i normali corsi di studio presso gli istituti superiori di educazione fisica statali o pareggiati ».

ART. 2.

Gli insegnanti di educazione fisica nominati supplenti temporanei a norma del sesto comma dell'articolo 27 dell'ordinanza ministeriale 24 febbraio 1966 concernente le nomine degli insegnanti, non di ruolo, di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica per l'anno scolastico 1966-67 sono considerati a tutti gli effetti supplenti annuali qualora risultino iscritti ai corsi speciali di cui all'articolo 1 della legge 24 ottobre 1966, n. 932 oppure ai corsi normali presso gli istituti superiori di educazione fisica statali e pareggiati.